

**Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi” – articolo 2****BANDO GEMELLAGGI DEGLI ENTI TERRITORIALI LOCALI 2025****Bando per la concessione di contributi a sostegno dei gemellaggi degli Enti territoriali locali del Veneto con omologhi esteri - Anno 2025***Art. 1 Finalità**Art. 2 Risorse finanziarie e importo massimo del contributo**Art. 3 Destinatari**Art. 4 Requisiti di ammissibilità dei progetti**Art. 5 Attività ammissibili**Art. 6 Spese ammissibili**Art. 7 Esclusioni dal finanziamento**Art. 8 Limitazioni e divieti**Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda**Art. 10 Motivi di esclusione**Art. 11 Criteri di valutazione**Art. 12 Modalità di erogazione e di rendicontazione**Art. 13 Proroga dei tempi di realizzazione del progetto**Art. 14 Controlli e revoca del contributo**Art. 15 Rinuncia al finanziamento**Art. 16 Informazioni**Art. 17 Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)***Art. 1 Finalità**

La Regione del Veneto intende dare attuazione alle disposizioni legislative contenute nella Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, art. 2, contribuendo al consolidamento e allo sviluppo delle attività internazionali degli Enti territoriali locali del Veneto che intrattengono rapporti di scambio e collaborazione con enti omologhi in Europa e nel mondo attraverso la sottoscrizione di gemellaggi o patti di amicizia e di collaborazione ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.

La norma regionale intende incentivare e sostenere gli Enti locali del territorio che promuovono progetti di gemellaggi con enti omologhi esteri, già in essere o da avviare.

L'obiettivo è favorire lo sviluppo di rapporti sociali, culturali ed economici tra comunità locali europee ed extraeuropee. Particolare attenzione sarà data agli obiettivi di ricaduta socio-culturale, di conoscenza reciproca e costruzione di percorsi di pace e dialogo tra i popoli.

Art. 2 Risorse finanziarie e importo massimo del contributo

Le risorse finanziarie disponibili per il 2025 ammontano a complessivi Euro 100.000,00. Ogni Ente territoriale locale potrà beneficiare di un contributo massimo di Euro 5.000,00 per la realizzazione del progetto di gemellaggio. Il contributo regionale erogabile per ciascun progetto è stabilito fino al limite massimo del 80% del costo del progetto ammesso, fermo restando l’importo massimo di Euro 5.000,00.

Il progetto deve prevedere un piano finanziario con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto e di altri contributi ricevuti per l’iniziativa.

La quota di finanziamento di competenza del soggetto richiedente (pari ad almeno 20% del costo del progetto ammesso) deve essere sostenuta con risorse finanziarie proprie.

Art. 3 Destinatari

Potranno accedere ai contributi, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate, gli Enti territoriali locali del Veneto che hanno sottoscritto o prevedono di sottoscrivere entro la fine del 2025 un atto di gemellaggio con un Ente locale territoriale di un Paese estero, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della L. n. 131/2003 e comunque nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Nello specifico, il presente bando è rivolto a tutti i Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane e Unioni di Comuni del Veneto.

L'iter previsto per la conclusione dei gemellaggi internazionali degli Enti territoriali locali, comprensivo di **Linee guida per la conclusione dei gemellaggi** e **Modello di gemellaggio standard**, è disponibile sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), alla seguente pagina web "Accordi, Intese, Gemellaggi" https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/diplomazia-economica/autonomie_territoriali/procedure-per-la-conclusione-di/

Art. 4 Requisiti di ammissibilità dei progetti

Ogni Ente richiedente potrà presentare domanda di contributo per un solo progetto di gemellaggio.

Saranno ammissibili i progetti che:

- a) coinvolgano, senza scopo di lucro, almeno un Ente territoriale appartenente a uno Stato estero europeo o extraeuropeo;
- b) garantiscano il cofinanziamento del costo totale del progetto per almeno il 20% dell'importo totale;

Art. 5 Attività ammissibili

Saranno ammissibili al contributo le seguenti tipologie di attività per l'attuazione del progetto di gemellaggio.

- Convegni, seminari, conferenze;
- Traduzione e interpretariato;
- Produzione di materiali informativi e promozionali;
- Attività educative e formative per le comunità locali (corsi, workshop, etc.);
- Riunioni di esperti, webinar;
- Eventi culturali (festival, esposizioni, spettacoli, fiere tematiche);
- Sviluppo, scambio e diffusione di buone pratiche tra le autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile;
- Borse di studio per studenti per la frequenza delle istituzioni scolastiche degli enti gemellati;
- Organizzazione di viaggi culturali nei paesi gemellati per i residenti locali e accoglienza dei cittadini provenienti dai paesi gemellati;
- Attività di interscambio tra corali, gruppi folkloristici e musicali, società ed associazioni sportive, istituzioni scolastiche, con organizzazione di manifestazioni ed iniziative nelle comunità gemellate;
- Altre attività strettamente connesse all'attuazione del progetto di gemellaggio, debitamente documentate.

Art. 6 Spese ammissibili

Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e migliorare la stesura della rendicontazione finale si richiede un'accorta e corretta valutazione delle voci di spesa previste per la realizzazione del progetto proposto.

Le spese ammissibili devono corrispondere ai seguenti criteri:

- essere effettivamente sostenute nel periodo di realizzazione indicato nel progetto, compreso tra il 14 marzo 2025 e il 31 dicembre 2025 e precedentemente alla trasmissione della rendicontazione finale;
- essere indicate nel piano finanziario complessivo previsto per il progetto;

- essere necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;
- essere identificabili e controllabili;
- essere ragionevoli, giustificate e soddisfacenti le regole di buona gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità ed efficacia.

Sono finanziabili le tipologie di spesa indicate nella tabella seguente, nel rispetto dei relativi limiti. Sono ammesse tutte le spese sostenute dal soggetto proponente a partire dal 14 marzo 2025, purché direttamente riferibili alle voci riportate nella tabella.

Ferma restando la verifica della congruità delle spese previste, in sede istruttoria, gli interventi che eccedano i parametri di spesa sotto indicati saranno ricondotti d'ufficio a tali limiti.

Voce di spesa	Oggetto e limiti
A: Personale	Le spese di personale devono essere dettagliate per giornate/uomo e sono riconosciute ammissibili fino al 30% del costo del progetto ammesso.
B: Trasferte	Spese per trasferte e viaggi nel Paese estero. Saranno ammesse esclusivamente le spese relative ai mezzi di trasporto, vitto e alloggio, indicate separatamente e dettagliate. Sono riconosciute ammissibili fino al 50% del costo del progetto.
C: Borse di studio	Deve essere specificato l'importo della singola borsa di studio, il periodo per il quale viene erogata, la scuola frequentata, il numero dei beneficiari e la tipologia di costi che la borsa intende coprire.
D: Servizi	Spese funzionali alla realizzazione del progetto: pubblicazioni, studi e ricerche, traduzioni, interpreti, costi di conferenze e seminari, noleggio sale, etc.

Art. 7 Esclusioni dal finanziamento

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- Compensi per chi ricopre cariche sociali o pubbliche;
- Viaggi di amministratori pubblici;
- Spese di rappresentanza e omaggi;

Gli oneri relativi ai compiti istituzionali per l'organizzazione, accoglienza, allestimento e gestione delle cerimonie di gemellaggio sono a carico dei soggetti proponenti che intraprendono tali attività e pertanto non sono considerati spese ammissibili.

Art. 8 Limitazioni e divieti

Il contributo assegnato non è cumulabile con contributi riconosciuti su altre linee di finanziamento regionali per la copertura delle spese relative alle medesime attività.

Pertanto alla presentazione della domanda di contributo i soggetti proponenti dovranno specificare se, per attività strettamente connesse al progetto presentato, sono stati richiesti e/o concessi altri contributi pubblici e in quale misura.

Art. 9 Termini e modalità di presentazione della domanda

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Le domande di contributo dovranno essere indirizzate a: Regione del Veneto, Direzione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia, e **presentate obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it**

Le modalità previste per la posta certificata e sono indicate sul sito web istituzionale della Regione del Veneto al link: <https://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto>.

Al fine dell'identificazione del bando di riferimento, nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: "Bando Gemellaggi 2025" seguita dal nome dell'Ente richiedente.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, con firma digitale oppure con firma autografa, in questo caso accompagnata da copia del documento d'identità del firmatario e successivamente convertita in formato PDF.

Le domande vanno compilate utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito della Regione del Veneto, BANDI-AVVISI-CONCORSI al link <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1> oppure alla sezione <https://www.regione.veneto.it/web/relazioni-internazionali/rapporti-internazionali>. Ciascun modulo dovrà essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte a computer.

La domanda di contributo dovrà essere **obbligatoriamente** composta di:

- MODULO DOMANDA completo di scheda descrittiva del progetto (Allegato B);
- PIANO FINANZIARIO completo di dichiarazione relativa ad eventuali altri contributi ricevuti per lo stesso progetto (Allegato C);
- COPIA DELL'ATTO DI GEMELLAGGIO sottoscritto dalle parti, per i gemellaggi esistenti;
- DOCUMENTI per i gemellaggi ancora da stipulare:
 - copia di deliberazione degli organi competenti con bozza dell'atto di gemellaggio;
 - e/o copia della corrispondenza con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie (DARA) e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
- copia del documento d'identità del legale rappresentante in caso di firma autografa.

Art. 10 Motivi di esclusione

La domanda di partecipazione sarà esclusa qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Bando;
- b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del presente Bando;
- c) presentata oltre il termine e/o senza il rispetto delle modalità di cui all'art. 9 del presente Bando;
- d) domanda incompleta della documentazione richiesta all'art. 9;
- e) priva di valida sottoscrizione da parte del legale rappresentante.

Art. 11 Istruttoria e valutazione

La Direzione Relazioni internazionali verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del presente bando.

Un nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Relazioni internazionali valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e indicatori di punteggi evidenziati nella seguente tabella

	Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
1	Qualità progettuale: completezza e chiarezza della descrizione del progetto (obiettivi, attività, tempistiche, risultati attesi, adeguatezza piano finanziario).	10	
2	Partecipazione e impatto locale: numero di eventi organizzati sul territorio; numero e varietà dei partecipanti (es. giovani, adulti, scuole, associazioni, imprese); visibilità e comunicazione.	20	
3	Valore socio-culturale: scambi culturali, linguistici, artistici o educativi; progetti di solidarietà; iniziative che rafforzino la pace e il dialogo tra i popoli.	20	
4	Carattere multilaterale del gemellaggio: presenza di almeno 3 Enti territoriali locali e/o istituzioni.	5	
5	Qualità della rete: numero e tipologia dei partner coinvolti, presenza di un Comitato di Gemellaggio, complementarietà tra i soggetti coinvolti.	10	

6	Innovazione e originalità progettuale: creatività dell'idea e approccio innovativo nella progettazione o nella realizzazione; introduzione di strumenti e metodi nuovi per i gemellaggi.	10	
7	Premialità: gemellaggio con Enti territoriali locali di Paesi appartenenti all'Unione Europea.	5	
	Punteggi totali	80	25

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria, che sarà approvata con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande. Non saranno ammessi al contributo regionale i progetti che otterranno un punteggio inferiore a 25 punti.

I soggetti ammessi in graduatoria otterranno il contributo regionale sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

A parità di punteggio ottenuto in base ai criteri summenzionati, la precedenza in graduatoria sarà accordata in base alla data e ora della conferma del server regionale della ricezione della domanda presentata per via telematica al citato indirizzo PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.

Art. 12 Modalità di erogazione e di rendicontazione

L'assegnazione del contributo pubblico avverrà contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

Ciascun contributo sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione previa presentazione **entro e non oltre il 28 febbraio 2026**, della documentazione sotto elencata:

- relazione finale** sull'attività svolta, corredata dalla eventuale documentazione video-fotografica disponibile del progetto (su supporto informatico);
- rendiconto finanziario** con **prospetto riepilogativo delle spese sostenute** per l'iniziativa.
Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile fosse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** resa ai sensi del DPR 445/2000 comprensiva di dichiarazione di conformità dell'iniziativa finale a quella presentata e finanziata e di attestazione del luogo nel quale gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

Art. 13 Proroga dei tempi di realizzazione del progetto

È possibile richiedere una proroga motivata del termine di conclusione del progetto della durata massima di sei mesi, che verrà concessa con Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali.

Tale proroga dovrà essere obbligatoriamente richiesta **entro il 31 dicembre 2025**.

Art. 14 Controlli e revoca del contributo

La Regione del Veneto si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla corretta attuazione del progetto. Il contributo potrà essere revocato in caso di:

- mancata realizzazione delle attività previste;
- utilizzo improprio dei fondi assegnati;
- omessa rendicontazione delle spese.

Non sono inoltre considerate ammissibili le spese relative ad un bene/servizio rispetto al quale il soggetto beneficiario ha già goduto in precedenza, per la stessa spesa, di altro contributo pubblico.

Art. 15 Rinuncia al finanziamento

Nel caso di impossibilità oggettiva a proseguire nella realizzazione del progetto finanziato, il soggetto proponente potrà inviare comunicazione motivata di rinuncia al contributo pubblico regionale assegnato all'indirizzo di posta elettronica certificata relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it

Art. 16 Informazioni

Informazioni sui contenuti del presente bando potranno essere richieste alla Direzione Relazioni Internazionali via e-mail a relazioninternazionali@regione.veneto.it o via telefono ai numeri 041/279 4378 – 4354.

Art. 17 Responsabile del procedimento, Diritto di accesso agli atti e Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, struttura regionale presso la quale è possibile prendere visione degli atti.

Titolare del potere sostitutivo, individuato con DGR n. 231/2020, è il Segretario Generale della Programmazione.

In base al Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* – GDPR) “*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati personali è, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, il Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, email relazioninternazionali@regione.veneto.it; PEC relazioninternazionali@pec.regione.veneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati/*Data Protection Officer* al quale rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, con indirizzo email dpo@regione.veneto.it.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la concessione di contributi regionali previsti dalla Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi.” e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la predetta legge regionale.

I dati raccolti potranno essere trattati anche in forma automatizzata e a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati delle persone fisiche, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi se non nei casi espressamente previsti da legge o regolamento.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all’Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti regionali e nazionali in materia; i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento 2016/679/UE).

L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L’interessato dovrà fornire i dati personali necessari per l’espletamento dell’istruttoria ai fini dell’adozione dell’eventuale provvedimento finale del procedimento amministrativo, pena l’impossibilità di accedere ai contributi economici e concludere le procedure relative alle finalità sopra citate (L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

IL DIRETTORE

Annalisa Bisson